ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

Indirizzo segretariato: ACT / Via Trevano 2, 6900 Lugano

Segretariato:
☎ 091 972 43 41
e-mail ass.comuniTI@bluewin.ch
web www.comuniticinesi.ch

Posta A
Lodevole
Consiglio di Stato del Cantone Ticino
Residenza Governativa
Piazza del Governo
CH - 6501 Bellinzona

Lugano, 17 luglio 2026

Modifica del Regolamento della Legge sulla protezione antincendio

Gentile Signora ed Egregi Signori Consiglieri di Stato,

facciamo riferimento al nostro scritto del 30 aprile scorso di cui purtroppo non abbiamo ancora ricevuto risposta. Come noto negli ultimi mesi il tema della polizia del fuoco ha assunto una notevole importanza in relazione ai tragici fatti di inizio anno che hanno portato ad un ripensamento di responsabilità e procedure anche nel nostro Cantone. Ben venga dunque il lavoro di analisi avviato dalla Commissione cantonale sulla protezione antincendio, presieduta dal Direttore del Dipartimento del territorio, alfine di apportare, se del caso, i giusti correttivi ad una base legale che, pur essendo recente, può essere soggetta ad interventi migliorativi.

Se da un lato si può salutare con favore l'adozione di alcune modifiche puntuali al regolamento d'applicazione, dall'altro lato, quanto è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale 11/2026 del 25 marzo scorso ha destato una grande preoccupazione tra i membri di ACT, considerando le implicazioni pratiche e giuridiche che ne conseguono. Ci riferiamo *in primis* ai cambiamenti introdotti nell'art. 6 (cpv. 1, 5 e 6) che con poche parole affidano ai Municipi ed ai suoi servizi un impegno estremamente gravoso in termini di tempo, risorse e responsabilità. Si passa in tutta evidenza da un ruolo di vigilanza passiva, dove il Comune è chiamato ad intervenire solo su segnalazione di difetti gravi da parte del tecnico riconosciuto, ad un ruolo attivo e proattivo, con la tenuta di un apposito registro, l'invio di richiami in caso di mancati controlli, eventuali solleciti, verifiche, sopraluoghi e procedure sanzionatorie nei casi di inadempienze. Questo insieme di elementi obbligherà molti Comuni a dotarsi di personale aggiuntivo, oltretutto con delle competenze ancora da chiarire.

Ben si giustifica la nostra preoccupazione, a maggior regione se consideriamo le implicazioni dei termini attribuiti dall'art. 13 cpv. 3 RLPA, dove viene stabilita la data del 31 dicembre 2027 per elaborare la perizia attestante il rischio residuo per tutti quegli edifici (di principio antecedenti al 1997) che non dispongono di un certificato di collaudo antincendio. Si tratta verosimilmente di migliaia di stabili, per i quali non disponiamo di dati precisi, visto che diverse tipologie descritte all'art. 6 cpv. 2 non hanno una diretta relazione con le destinazioni solitamente definite a livello di legge edilizia, rispettivamente di parti di edifici per i quali sarebbe verosimilmente necessario un rilievo sul posto (pensiamo alle dimensioni delle autorimesse), specie essendo costruzioni risalenti a

diversi decenni or sono. Già solo la disponibilità di tecnici riconosciuti in Ticino (meno di un centinaio e non tutti attivi professionalmente) è largamente insufficiente per questo compito, da affiancare a tutte le altre attività svolte da questa categoria professionale. Inoltre, siamo convinti che ci troveremmo in seguito confrontati con diverse difformità che sfocerebbero in procedure e conteziosi vari, proprio in virtù della natura delle costruzioni interessate.

Tornando al problema di fondo di questa nuova banca dati, ribadiamo che le disposizioni in materia non ne definiscono a sufficienza i termini ed i contenuti: si corre il rischio che ogni Comune agisca in modo autonomo, generando innumerevoli versioni di questa banca dati, con differenti modalità di gestione e procedure (richiami, sanzioni ecc.), sempre che l'ente locale riesca a dotarsi di una struttura per trattare questi incarti in modo corretto e conseguente. A tal proposito, non viene fatto alcun cenno alla possibilità di finanziare, in tutto o in parte, questo nuovo compito con un'apposita tassa, rendendo ancora più critica la situazione non facile in cui si trovano molti Comuni.

È importante ricordare che le modifiche del regolamento d'applicazione introducono dei principi non contemplati nella legge e non dibattuti al momento dell'esame del Messaggio concernente la Legge sulla protezione antincendio nel quale veniva ribadito che "l'intero sistema della protezione antincendio è fondato sulla responsabilità del proprietario dell'opera" e che "i compiti attribuiti al Municipio rimangono sostanzialmente immutati" rispetto all'impostazione vigente da decenni derivante dalla Legge edilizia e dal suo Regolamento (cfr. Messaggio n. 7942 del 9.12.2020). In alcun modo è stato avanzato che l'onere dei nuovi controlli periodici avrebbe portato i Municipi a dotarsi di servizi destinati alla vigilanza sull'attuazione dei controlli affidati per legge ai proprietari degli immobili, con le relative responsabilità, anche penali, in caso di inadempienza dei diretti responsabili.

ACT, a prescindere dal ricorso fatto al Tribunale federale di Losanna, ritiene importante aprire un dialogo con l'Autorità cantonale per trovare una soluzione congiunta che possa rispondere alla giusta esigenza di una maggiore sicurezza in materia di polizia del fuoco, senza con questo condurre a situazioni problematiche e molto critiche per i nostri Soci. In questo senso rinnoviamo la nostra richiesta di un incontro volto a definire una strategia comune per fare fronte a questo tema estremamente sensibile.

Ringraziando per l'attenzione e confidando nella disponibilità del Consiglio di Stato, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Per l'Associazione dei Comuni Ticinesi

Il Presidente — Il Segretario

Avv. Felice Dafond — Dr. sc. ec. Tobiolo Gianella